



COMUNE DI RONCADE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2014

Indice:

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana..... pag. 4
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana..... pag. 4
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento..... pag. 4

TITOLO II° - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque..... pag. 5
- Art. 5 Divieto di utilizzo di acqua potabile..... pag. 5
- Art. 6 Modalità per il carico e lo scarico delle merci..... pag. 5
- Art. 7 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica..... pag. 5
- Art. 8 Elementi aggettanti sul suolo pubblico pag. 5
- Art. 9 Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche..... pag. 6
- Art. 10 Installazione di chioschi ed edicole pag. 6
- Art. 11 Divieto di giochi sul suolo pubblico..... pag. 6

TITOLO III° -NORME RELATIVE AL DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 12. Disposizioni di carattere generale pag. 7
- Art. 13 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche..... pag. 7
- Art. 14. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti ambulanti pag. 7
- Art. 15 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale..... pag. 7
- Art. 16 Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi pag. 7
- Art. 17 Disposizioni per transito sotto i portici..... pag. 7
- Art. 18 Trasporto di materiale di facile dispersione..... pag. 8
- Art. 19 Sgombro della neve pag. 8
- Art. 20 Divieto di autolavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche..... pag. 8
- Art. 21 Manutenzione degli edifici pag. 8
- Art. 22 Collocamento di cartelli ed iscrizioni pag. 9
- Art. 23 Ornamento esterno ai fabbricati pag. 9
- Art. 24 Depositi in proprietà privata..... pag. 9
- Art. 25 Spolveramento di panni e tappeti..... pag. 9
- Art. 26 Pattumiere e recipienti con rifiuti..... pag. 10
- Art. 27 Viali e giardini pubblici..... pag. 10
- Art. 28 Vasche e fontane pag. 10
- Art. 29 Atti contrari al decoro ed alla pulizia dei luoghi pubblici pag. 10
- Art. 30 Pulizia dei fossati pag. 11
- Art. 31 Potatura alberi, cespugli ed arbusti pag. 11

TITOLO IV°- NORME RELATIVE ALLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 32 Inquinamento acustico pag. 12
- Art. 33 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti..... pag. 12
- Art. 34 Uso di strumenti sonori pag. 12
- Art. 35 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori pag. 12
- Art. 36 Quietè Pubblica pag. 12

TITOLO V° - NORME SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI

- Art. 37 Norme di tutela per tutte le specie animali.....	pag. 14
- Art. 38 Norme di tutela specifica per cani.....	pag. 14
- Art. 39 Norme di tutela specifica dei gatti che vivono in libertà.....	pag. 15
- Art. 40 Doveri dei proprietari di cani	pag. 15
- Art. 41 Altri doveri dei proprietari dei cani	pag. 16
- Art. 42 Norme di sicurezza per altri animali	pag. 16
- Art. 42 bis Norme per l'allevamento di animali da reddito.....	pag. 17

TITOLO VI° - NORME SULLA TUTELA AMBIENTALE

- Art. 43 Ripari ai pozzi, cisterne e simili	pag. 18
- Art. 44 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.....	pag. 18
- Art. 45 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati	pag. 18
- Art. 46 Accensione di fuochi	pag. 18
- Art. 47 Emissioni di esalazioni, fumo e polvere	pag. 19
- Art. 47-bis Norme per i trattamenti fitosanitari	pag. 19
- Art. 48 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	pag. 20
- Art. 49 Manutenzione di aree di pubblico transito	pag. 20
- Art. 50 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	pag. 21
- Art. 51 Materiale di demolizione	pag. 21
- Art. 52 Insegne, persiane, vetrate di finestre, ecc.	pag. 21
- Art. 53 Illuminazione dei portici e delle scale	pag. 21

TITOLO VII° - MANIFESTAZIONI E CORTEI

- Art. 54 Processioni – Manifestazioni	pag. 22
--	---------

TITOLO VIII° - SANZIONI

- Art. 55 Accertamento delle violazioni	pag. 23
- Art. 56 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 23
- Art. 57 Sanzioni amministrative accessorie	pag. 23

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 58 Procedure autorizzatorie	pag. 24
- Art. 59 Entrata in vigore	pag. 24

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate a)

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in bollo.

TITOLO II° - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5.

Divieto di utilizzo di acqua potabile

E' vietato a tutti coloro che abitano ed operano nel territorio comunale di utilizzare l'acqua potabile per annaffiare orti e giardini, lavare autoveicoli e per usi non essenziali dell'acqua stessa

Art. 6.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare portici, plateatici, marciapiedi, banchine ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa nell'area antistante ai negozi ed ai pubblici esercizi, a favore dei gestori degli stessi o ad altri, durante le ore in cui questi sono aperti o per manifestazioni autorizzate.

La suddetta autorizzazione all'interno dei portici è concessa purché venga lasciato libero al transito dei pedoni un corridoio di almeno 1,5 metri.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8.

Elementi aggettanti sul suolo pubblico

Per l'installazione di tende si applica quanto stabilito dall'art. 50 del regolamento edilizio vigente.

Art. 9.

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno essere realizzati palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere della Commissione Comunale di pubblico spettacolo

Art. 10.

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 11.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a pubblico transito dei veicoli e dei pedoni, è vietato giocare al pallone e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione stradale. Sui marciapiedi è vietato l'uso di skate-board e di trampoli.

TITOLO III° -NORME RELATIVE AL DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 12.

Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i portici e tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

E' proibito gettare, abbandonare, depositare o accumulare sulle aree pubbliche ogni genere di rifiuti, compresi rami o foglie provenienti da luoghi privati.

Art. 13.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, ristoranti e simili, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente

Art. 14.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti ambulanti

E' proibito ai venditori su aree pubbliche ed agli esercenti con attività ambulanti, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. I rifiuti prodotti dalla gestione dell'attività, dovranno essere raccolti e smaltiti in conformità alle disposizioni comunali sui rifiuti.

Art. 15.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, gli edifici confinanti con la pubblica via, devono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari in modo da non costituire pregiudizio al decoro e all'estetica della città, salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili. Detti cortili, portici e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento

Art. 16.

Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici e simili, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dai loro esercizi

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di portico, piazza, via o marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 17.

Disposizioni per transito sotto i portici

E' vietato il transito e il deposito di biciclette, ciclomotori e di altri mezzi ad esclusione delle carrozzine, all'interno dei portici della città.

Salvo diverse disposizioni, i portici devono rimanere liberi da ostacoli che ne impediscano l'utilizzo ai pedoni e carrozzine e causino disturbo alla normale destinazione.

Art. 18.
Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, terra da scavo e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, sostanze organiche e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto delle case o negozi poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 19.
Sgombro della neve

I proprietari, i conduttori e gli amministratori condominiali hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve i passaggi pedonali di fronte ai rispettivi fabbricati, per facilitare l'accesso alle abitazioni e alle attività commerciali

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato lo scarico della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, con attività al piano terreno.

Art. 20.
Divieto di autolavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli;

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, macchinari ed attrezzature salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 21.
Manutenzione degli edifici

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento Edilizio Comunale "Decoro degli edifici e qualità degli interventi progettati".

I proprietari, i locatari, o coloro che detengono il possesso di edifici prospicienti spazi pubblici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione dei fabbricati anche al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale, sono inoltre responsabili della installazione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana dalle grondaie.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di condotte pluviali installate lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate in appositi pozzetti ai fini dello smaltimento. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Fognatura i proprietari o i locatari o i concessionari di edifici non collegati alla rete fognaria comunale, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle vasche Imhoff o degli impianti di depurazione installati, mediante ditte specializzate ed autorizzate, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

I soggetti, di cui al comma precedente, devono provvedere, alla pulizia e manutenzione e sfalcio delle aree di pertinenza degli edifici stessi, nonché di aree incolte di proprietà anche se non di pertinenza di fabbricati o edifici.

E' fatto divieto a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, cancellate o altro, o ad imbiancatura in genere in aree esterne, di usare pistole a spruzzo.

Si fa obbligo in ogni caso, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Art. 22.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale.

Negli edifici storici, monumentali, nei luoghi sacri e nei parchi è vietato il collocamento di cartelli pubblicitari al fine di mantenere il decoro, la bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Art. 23.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 24.

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 25.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Art. 26.
Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

I cassonetti depositati all'esterno per la raccolta, devono rimanere ad una distanza minima di 1 metro dai confini di proprietà, e chiusi del tutto al fine di non arrecare disturbo ai vicini

Art. 27.
Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato

a) l'accesso alle aree pedonali con veicoli in genere

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c) calpestare le aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) rompere o sporcare le panchine, danneggiare le siepi; danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) praticare giochi o attività che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, giocare, fare uso di tricicli, biciclette, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune

Art. 28.
Vasche e fontane

Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato gettare rifiuti e materiali di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi.

Nelle fontanelle pubbliche è proibito l'utilizzo dell'acqua per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri sistemi.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

Art. 29.
Atti contrari al decoro ed alla pulizia dei luoghi pubblici

E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari al decoro, alla pulizia e salubrità dei luoghi .

Art. 30. Pulizia dei fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali ed aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

E' fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini a canali, fossi di scolo, rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico di provvedere, ogni qualvolta necessiti, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei di detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti.

Inoltre, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento del terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 Aprile e per il periodo autunnale entro il 31 Ottobre.

E' fatto divieto di utilizzare, per le operazioni di cui sopra, l'impiego di diserbanti e/o disseccanti di qualsiasi classe e genere.

Art. 31. Potatura alberi, cespugli ed arbusti

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su aree e terreni prospicienti spazi di pubblico passaggio, devono mantenere le chiome degli alberi, cespugli ed arbusti entro la loro proprietà per non recare danno al transito di persone e mezzi di trasporto. La potatura deve avvenire in condizioni di sicurezza per chi opera e per chi transita nella zona. Le ramaglie tagliate ricadenti in suolo pubblico dovranno essere immediatamente rimosse a fine operazione.

TITOLO IV° - NORME RELATIVE ALLA QUIETE PUBBLICA

Art. 32.

Inquinamento acustico

In materia di inquinamento acustico si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed al regolamento acustico comunale

Art. 33.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero nauseanti per la comunità

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico D. Lgs. 59/2005(direttiva impianti e autorizzazione ambientale integrata) e D.Lgs. 152/2006(codice dell'ambiente), il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente può richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva inosservanza, può disporre, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 34.

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Il suono delle campane e le invocazioni vocali religiose, per tutto il periodo dell'anno è consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e dalle consuetudini locali.

Art. 35.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre e verghe metalliche, materiali edili o simili, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore

Art. 36

Quiete Pubblica

Fatto salvo quanto previsto all'art. 659 del Codice Penale

Nelle abitazioni civili, le sorgenti sonore, quali ad es. apparecchi radio, televisori, nonché elettrodomestici, l'uso di attrezzature, non possono arrecare disturbo eccedente la normale tollerabilità del vicinato.

Per i rumori derivanti da discoteche e similari, cantieri edili, attività di cava, trattamento di inerti, discarica, impiego per macchine da giardinaggio, altoparlanti, attività sportive e ricreative,

esercizi commerciali, sistemi d'allarme, strutture mobili ricreativi e manifestazioni in generale, non devono superare i limiti e gli orari prescritti dal Regolamento Acustico Comunale.

A tutti coloro che usano strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli devono ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale e attenersi ai limiti prescritti dal Regolamento Acustico, ai sensi dell'articolo 155 del D. Lgs. 285/92.

E' vietato accendere petardi di libera vendita, qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.

TITOLO V° - NORME SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 37.

Norme di tutela per tutte le specie animali

Su tutto il territorio comunale, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato :

- a) maltrattare o molestare, in ogni luogo e circostanza, animali domestici o randagi;
- b) abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo;
- c) catturare animali domestici o randagi liberi e/o vaganti. Il divieto, non si applica ai legittimi proprietari, alle autorità competenti a cui dovranno essere consegnati gli animali eventualmente catturati dai cittadini, ed alle associazioni zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle vigenti leggi.
- d) e' vietata la vendita di cani e gatti in occasione di fiere, sagre e mercati su area pubblica, qualora gli stessi, siano custoditi in gabbie o altri contenitori che non consentano i naturali movimenti della specie;
- e) è vietato esporre in spazi angusti animali vivi nelle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa tali da impedirne i naturali movimenti della specie;
- f) è vietato, fatta salva l'ipotesi dello spettacolo viaggiante nella specie il circo e le esposizioni autorizzate, esporre alla pubblica vista o utilizzare in giochi e trattenimenti pubblici animali di qualsiasi specie;
- g) è vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedirne i movimenti di locomozione e di espansione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro stessa natura, nonché privi del nutrimento e dell'acqua necessari;
- h) è vietato detenere piccoli animali senza fornire a loro adeguata protezione dalle avversità climatiche ed atmosferiche;
- i) è obbligatorio custodire volatili in gabbie aventi le seguenti misure minime : fino a tre animali adulti la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia debbono essere almeno sei volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande; se sono detenuti più di tre animali le misure sono aumentate in modo proporzionale;
- j) è vietato utilizzare qualsiasi strumento per esempio lacci e/o fili di ferro ecc., per legare o imbragare animali impedendogli totalmente o parzialmente la possibilità di movimento;
- k) è vietato lasciare gli animali all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi e senza adottare gli opportuni accorgimenti onde evitare qualsiasi sofferenza agli stessi.

Per tutte le altre specie di animali non previsti nel presente Regolamento, per la loro tutela è fatto riferimento alla legislazione vigente.

Art.38

Norme di tutela specifica per cani

I Locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e debbono in ogni caso essere osservate tutte le necessarie norme di igiene per il benessere dell'animale. La superficie recintata, qualora non sia già dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia rialzata dal suolo, costruita con materiale impermeabile dall'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole del cane. All'animale deve essere sempre garantita la presenza di una ciotola con gli alimenti e una ciotola contenente dell'acqua.

Ai sensi del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, è consentito custodire i cani all'interno dei box e degli annessi recinti all'aperto, solo se si rispettano le dimensioni minime riportate in tabella:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

Tali requisiti non si applicano ai canili sanitari, ai rifugi e alle toelettature per i quali si rinvia alle normative vigenti.

Per quanto riguarda i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla tabella sopra riportata.

E' vietato detenere cani in una cuccia che impedisca all'animale di uscire all'esterno. Quando l'animale deve essere tenuto legato, occorre che allo stesso sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

Art. 39.

Norme di tutela specifica dei gatti che vivono in libertà

E' vietato a chiunque, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 281 del 14.08.1991, maltrattare o molestare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Gli stessi sono sterilizzati dall'Autorità Sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

E' vietato compiere atti di molestia sulle ciotole e gli alimenti che le associazioni di volontari utilizzano per il nutrimento dei gatti che vivono in libertà.

Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e i loro gruppi, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso delle campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla tutela degli animali da affezione.

I volontari che si occupano delle colonie di gatti che vivono in libertà devono adottare tutte le misure necessarie onde garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie. In particolare modo il suolo pubblico, dopo le operazioni di alimentazione dei gatti che vivono in libertà, deve essere preservato dai residui di cibo, mantenuto costantemente pulito e sgombrato da ciotole.

Art. 40.

Doveri dei proprietari di cani

Il presente articolo, disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatto salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della Sanità o dalla Regione Veneto. In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e i provvedimenti Statali o Regionali emanati in materia questi ultimi sono prevalenti.

I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia, devono evitare in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico e le aree private a verde quando queste ultime non siano opportunamente recintate in modo da evitare l'introduzione e il pubblico passaggio.

Agli stessi, a garanzia dell'igiene e del decoro pubblico, nelle aree sopra citate, è fatto altresì obbligo, quando conduco cani, di dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi.

I proprietari o i possessori dei cani devono adottare le opportune e necessarie misure per evitare che l'abbaiare o i latrare dell'animale, disturbi specialmente durante le ore serali e notturne la quiete pubblica e privata.

Il Comando di Polizia Locale è delegato ad accertare le ipotesi di disturbo della quiete pubblica e privata mediante i comportamenti sopra descritti.

Chiunque viola le disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 41.

Altri doveri dei proprietari dei cani

I proprietari dei cani o i loro possessori, dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché l'animale, non esca dal luogo di custodia e non vaghi indisturbato sulla pubblica via. Le recinzioni delle abitazioni, all'interno delle quali, sono custoditi i cani, per motivo di tutela della sicurezza della cittadinanza, devono essere realizzate in modo che l'animale non possa sporgere con la testa fuori dalla recinzione stessa e recare pericolo di danno o danno ai cittadini che transitano sull'area pubblica.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio.

Il conduttore di cani di grossa taglia deve avere sempre al seguito una museruola affinché possa essere indossata all'animale qualora ad avviso delle autorità sia ritenuta necessaria.

I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Art. 42.

Norme di sicurezza per altri animali

Gli altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e alle cose.

E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista.

Art. 42 bis.

Norme per l'allevamento di animali da reddito

Per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitari, nelle zone urbane e residenziali è vietato l'allevamento indiscriminato di animali da reddito.

In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree scoperte non edificate, alle seguenti condizioni:

- a) che si tratti di animali non rumorosi e che non rechino disturbo agli abitanti delle case vicine;
- b) che non producano forti odori da arrecare disturbo agli abitanti delle case vicine;
- c) che gli animali siano tenuti in idoneo recinto chiuso e che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che il recinto sia situato in un raggio non inferiore a 10 mt. dai confini dell'area di proprietà, o di uso legittimo del detentore;
- e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali da allevare e le caratteristiche delle strutture;

- f) che gli animali non siano tenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi;
- g) che venga fatta obbligatoriamente una efficace trattamento di disinfestazione contro mosche e insetti;

Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio

TITOLO VI° - NORME SULLA TUTELA AMBIENTALE

Art. 43.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 44.

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Sono concesse piccole riparazioni e manutenzioni che non arrechino danno e fastidio a terzi.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare a ridosso delle strade o di altre proprietà.

Art. 45.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati o in depositi privi di aerazione.

Art. 46.

Accensione di fuochi

E' vietato in tutto il territorio comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili.

E' vietato in tutto il territorio comunale accendere falò o bruciare qualsiasi materiale, specie nei cantieri edili o altri cantieri di diversa tipologia.

E' vietato accendere falò o bruciare stoppie, paglia, ramaglie o altro materiale nei campi, orti urbani pubblici o privati e nei giardini delle abitazioni private.

E' vietato accendere petardi di libera vendita, qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.

Il Responsabile del Settore Tecnico può concedere una deroga ai suddetti divieti, nei seguenti casi:

- per l'accensione di spettacoli pirotecnici anche durante sagre o altre manifestazioni;
- per l'accensione dei falò tradizionali della vigilia dell'Epifania e il giovedì di "meta quaresima" se richiesti da: associazioni, parrocchie, pro loco e associazioni di privati cittadini ;
- per la bruciatura di potature di piante, visibilmente attaccate da "processionaria", "bruco americano" o altra infestazione al fine di contenerla. purché la richiesta sia corredata da apposita certificazione agronomica.

Le deroghe concesse si ritengono in vigore, al fine di consentire le manifestazioni tradizionali, solo nei giorni previsti dal calendario o, nel caso di autorizzazioni esplicite, nei termini indicati nello specifico provvedimento di deroga.

Art. 47.

Emissioni di esalazioni, fumo e polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti prolungati e ripetuti nel tempo, ed eccedenti la normale tollerabilità anche in relazione a situazioni specifiche, o che arrechino possibili danni alla salute dei cittadini.

Coloro che per motivi inerenti le loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, al fine di evitare inconvenienti prolungati con possibili danni alla salute a alla normale tollerabilità

Art. 47-bis.

Norme per i trattamenti fitosanitari

Nei centri abitati laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3.

L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

Ogni qual volta vengano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- b) Effettuare trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni;
- c) Tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- d) Effettuare i trattamenti dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture;
- e) Non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree interessate. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevate temperature;
- f) Di porre massima attenzione affinché non vi siano nelle vicinanze persone o animale al momento del trattamento, in tal caso sospendere il trattamento stesso;
- g) Avvisare, con almeno 24 h di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati e invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- h) Segnalare immediatamente ai proprietari dei fondi interessati il nome dei formulati commerciali adoperati, nonché la classe tossicologica e i tempi di carenza degli stessi, nel caso in cui nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte nel presente articolo e dalle altre norme in materia, dovesse verificarsi una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti;
- i) Evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;

- j) Utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, guanti, occhiali e tuta impermeabile) atti a prevenire rischi di intossicazione;
- k) Irrorare esclusivamente verso l'interno del campo, nel caso si debba operare in prossimità di punti sensibili (quali strade, edifici, ecc.) per evitare che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti;
- l) Non eseguire trattamenti durante la fioritura per non danneggiare api o insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori;
- m) Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto l'intervento all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- n) Non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso di essi;
- o) Segnalare preventivamente con cartelli, nel caso in cui il fondo è accessibile a terzi, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI".

Le aziende agricole, escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), l), n), o).

In ogni caso le aziende agricole, sono tenute al rispetto delle prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Art. 48.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 86 del Regolamento Edilizio Comunale I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati, al fine da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro qualsiasi materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari *dal Settore Tecnico Comunale*.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 49.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico

Art. 50.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando si iniziano interventi di carattere edilizio, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il rilascio del permesso di costruire.

Queste dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più punti luce a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili, dovranno essere realizzati in conformità delle norme di sicurezza in vigore e recintati per evitare la caduta di qualsiasi materiale.

Art. 51.

Materiale di demolizione

E' proibito gettare o disperdere sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, nei fiumi e nei fossati, dai viadotti o dai ponti, nei cimiteri o su aree verdi pubbliche materiali da demolizione o rifiuti

Art. 52.

Insegne, persiane, vetrate di finestre, ecc.

Le insegne, gli scuri, le persiane, le vetrate delle finestre, le tende, gli ombrelloni e i gazebo, devono essere bene e solidamente assicurati al muro o al pavimento, al fine di non arrecare pericolo e incolumità alle persone. Le persiane e gli scuri quando aperti, devono essere stabilmente fermati al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 53.

Illuminazione dei portici e delle scale

I portici e le scale dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

TITOLO VII° - MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 54.

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Sindaco

TITOLO VIII° - SANZIONI

Art. 55.

Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 56.

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e per le violazioni alle ordinanze comunali, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25,00 ad EURO 500,00. Quindi l'importo da indicarsi sul verbale di accertamento, quale somma da pagare nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, è pari al doppio del , minimo edittale e individuata in EURO 50,00.

Art. 57.

Sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24.11.1981 n. 689.

L'Organo accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente Ufficio Comunale per l'emanazioni di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati, si provvede d'Ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 58.

Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso

Art. 59.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.